

Del

**CONSORZIO ACQUEDOTTO "VINA"***Fra i Comuni di Palmi, Melicuccà e Seminara per la sola frazione di Sant'Anna**P A L M I (R.C.)***COPIA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE****N. 4 DEL 31/03/2017****Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 12:00 nell'ufficio del Direttore f.f. del Consorzio Acquedotto "Vina" di Palmi, si è riunita in sessione Ordinaria in seduta in 1 convocazione, l'Assemblea Consortile di cui all'art. 12, nelle persone di seguito riportate:

Dott. Giovanni Barone Sindaco del Comune di Palmi Presente

Dott. Emanuele Antonino Oliveri Sindaco del Comune di Melicuccà Presente

Dott. Giovanni Piccolo Sindaco del Comune di Seminara Presente

Assume la presidenza il DOTT, GIOVANNI PICCOLO

Assume le funzioni di Segretario CATERINA SAFFIOTI Direttore f.f. del Consorzio Acquedotto "Vina" di Palmi;

Il Presidente constatata la presenza di due componenti dell' Assemblea Consortile, relaziona in merito all'argomento di cui all'oggetto:

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che “*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione*

finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 ha avuto avvio la riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;
-

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

la Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n. 29 in data 10.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il DUP 2017-2019;

Atteso che il Consiglio d'Amministrazione, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con

propria deliberazione n. 12 in data 24.03.2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri consortili nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento consortile di contabilità vigente;

- Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
 -
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013)
 - relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014,
 - relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012,
 - relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014),
 - relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spesa alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dal CdA, non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto il vigente Regolamento consortile di contabilità;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, per come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

Tit	Descrizione	CASSA	2017	2018	2019
==	Fondo Iniziale di cassa	€ 71.075,29	=====		
==	FPV di entrata	=====	€ 15.328,88	€ -	€ -
I	Entrate tributarie	€ 2.555.375,48	€ 2.566.555,48	€ 2.571.555,48	€ 2.576.555,48
II	Trasferimenti correnti	€ 31.069,50	€ 31.069,50	€ 31.069,50	€ 31.069,50
III	Entrate extratributarie	€ 553.655,00	€ 553.655,00	€ 553.655,00	€ 553.655,00
IV	Entrate in conto capitale	€ 15.545,00	€ 15.545,00	€ 15.545,00	€ 15.545,00
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
ENTRATE FINALI		€ 3.155.644,98	€ 3.166.824,98	€ 3.171.824,98	€ 3.176.824,98
VI	Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
VII	Anticipazioni di tesoreria	€ -			
IX	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 141.203,48	€ 141.203,48	€ 141.203,48	€ 141.203,48
TOTALE		€ 141.203,48	€ 141.203,48	€ 141.203,48	€ 141.203,48
Avanzo di amministrazione		=====			=====
TOTALE ENTRATE		€ 3.367.923,75	€ 3.308.028,46	€ 3.313.028,46	€ 3.318.028,46
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO				€ 3.367.923,75	

Tit	Descrizione	CASSA	2017	2018	2019
I	Spese correnti		€ 3.092.091,39	€ 3.088.263,01	€ 3.093.263,01
	di cui FPV	€ 3.065.583,01	€ -	€ -	€ -
II	Spese in conto capitale		€ 20.270,00	€ 13.770,00	€ 13.770,00
	di cui FPV	€ 20.270,00			
III	Spese per incremento di attività finanziarie				
		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
SPESE FINALI		€ 3.087.853,01	€ 3.114.361,39	€ 3.104.033,01	€ 3.109.033,01
IV	Rimborso di prestiti	€ -			
V	Chiusura anticipazioni di tesoreria		€ -	€ -	€ -
VII	Spese per servizi per conto di terzi	€ 141.203,48	€ 141.203,48	€ 141.203,48	€ 141.203,48
TOTALE		€ 141.203,48	€ 141.203,48	€ 141.203,48	€ 141.203,48
Disavanzo di amministrazione		=====	€ 67.791,97	€ 67.791,97	€ 67.791,97

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2017/2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che la tabella di equilibrio finale, dà come risultato €. 67.791,97 quota relativa al ripiano finanziario iscritta in bilancio;
6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere consortile, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine l'Assemblea Consortile, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giovanni Piccolo

IL SEGRETARIO
F.to CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio On Line di questo Consorzio Acquedotto "Vina" in data odierna per restare in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì

Il Responsabile incaricato alla Pubblicazione

Il Sottoscritto Segretario Generale del Comune di Palmi, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per gg. 15 (quindici) consecutivi dal ;

[] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2017 decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo prevenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

[] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma IV T.U.)

Li 31/03/2017

Il Segretario
F.to CATERINA SAFFIOTI